

Comune di Padula

Provincia di Salerno

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19

IL SINDACO

VISTO il DPCM 26 APRILE 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

COMUNICA ALLA CITTADINANZA CHE DAL 4 MAGGIO 2020 PARTE LA FASE 2 DI SEGUITO LA SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE

☞ SPOSTAMENTI

✓ **CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE E SI CONSIDERANO NECESSARI GLI SPOSTAMENTI PER INCONTRARE CONGIUNTI (NO AMICI) purché venga rispettato il **DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO** e il **DISTANZIAMENTO** interpersonale di almeno **1 METRO** e **VENGANO UTILIZZATE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE**;**

⚠ **DIVIETO DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI, CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O PRIVATI, IN UNA REGIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

✓ è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

▽ i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

▽ **È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI**;

▽ **È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE** croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, **DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE** o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

▽ **È FATTO OBBLIGO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI AL PUBBLICO, INCLUSI I MEZZI DI TRASPORTO E COMUNQUE IN TUTTE LE OCCASIONI IN CUI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE CONTINUATIVAMENTE IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA**. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

▽ possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

▽ l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

▽ Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi sono fornite a mezzo auto-dichiarazione. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione (tesserino o simili).

☞ ATTIVITÀ MOTORIE

✓ **L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE E AI GIARDINI PUBBLICI È CONDIZIONATO AL RIGOROSO RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO NONCHÉ DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI 1 METRO**;

✓ **ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA, SOLO IN FORMA INDIVIDUALE** ovvero con accompagnatore per minori e persone non autosufficienti, **PURCHÉ NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI ALMENO 1 METRO PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ**;

⊘ **SONO SOSPESE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA CON LA PRESENZA DI PUBBLICO**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, **QUALI, A TITOLO D'ESEMPIO, FESTE PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE**;

⊘ **SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI**;

Comune di Padula

Provincia di Salerno

☞ MESSE E FUNERALI

⊖ **SONO SOSPESSE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE;**

✓ **SONO CONSENTITE LE CERIMONIE FUNEBRI CON L'ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE DI CONGIUNTI E, COMUNQUE, FINO A UN MASSIMO DI 15 PERSONE**, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

☞ MUSEI & MOSTRE

⊖ **SONO SOSPESI I SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA**

☞ SCUOLA

⊖ **SONO SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione;

⊖ sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

☞ ATTIVITÀ COMMERCIALI – SERVIZI ALLA PERSONA

⚠ **SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

⚠ **SONO CHIUSI**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **I MERCATI, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI.**

✓ **RESTANO APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE.** Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

✓ **RESTA CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **NONCHÉ LA RISTORAZIONE CON ASPORTO** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

⚠ **SONO CHIUSI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, POSTI ALL'INTERNO DELLE STAZIONI FERROVIARIE E LACUSTRI, NONCHÉ NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE**, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

⚠ **SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA (FRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 2;**

▽ gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

✓ **RESTANO GARANTITI**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI NONCHÉ L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE COMPRESSE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI;**

☞ ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

⚠ **SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE SONO SOSPESSE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO 3.**

▽ Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le disposizioni si applicano **DALLA DATA DEL 4 MAGGIO 2020** in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 **E SONO EFFICACI FINO AL 17 MAGGIO 2020**, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

SE AMI L'ITALIA MANTIENI LE DISTANZE

Per ulteriori dettagli si rimanda:

- DPCM 26 aprile 2020
- Allegato n. 1 attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità consentite
- Allegato n. 2 servizi alla persona consentiti
- Allegato n. 3 attività produttive industriali e commerciali Codici ATECO consentiti
- Allegato n. 4 misure di prevenzione igienico sanitarie
- Allegato n. 5 applicazione delle misure per gli esercizi commerciali
- Allegato n. 6 misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali
- Allegato n. 7 protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri
- Allegato n. 8 protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica
- Allegato n. 9 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 – settore trasporti
- Allegato n. 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

Il Sindaco

F.to Paolo IMPARATO